

Regolamento di disciplina e giustizia 2016/2017*

Punizione sportiva (perdita della gara)

Art. 1

- a) La squadra ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sullo svolgimento regolare di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio seguente: per il calcio, 0-5 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore della differenza reti; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set).
- b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due squadre interessate qualora la responsabilità dei fatti sopraindicati risulti comune ad entrambe.
- c) La punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla squadra che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendere parte legittimamente a gare; la punizione sportiva di perdita della gara è applicata con retroattività a tutte le gare disputate dal giocatore in posizione irregolare.
- d) Per le gare in cui la sostituzione dei giocatori viene riportata sul referto di gara, la posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione suddetta solo nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati in gara; in caso di gare con "cambi volanti", la sola presenza in distinta di giocatori in posizione irregolare è sufficiente per determinare la punizione sportiva di perdita della gara. In entrambi i casi, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara verrà comminata alla squadra un'ammenda, al Dirigente Accompagnatore Ufficiale l'inibizione, ed al giocatore, se appartenente alla 3°, 4° e 5° Fascia, l'inasprimento della sanzione.
- e) L'immissione nella distinta di uno o più atleti in posizione irregolare non comporta la punizione sportiva di perdita della gara qualora la squadra avversaria rinunci alla gara stessa; nella fattispecie verrà comminata alla squadra un'ammenda ed al Dirigente Accompagnatore Ufficiale l'inibizione.
- f) Nelle gare di 1° Fascia, la squadra ospitante risponde con la punizione sportiva di perdita della gara, qualora l'arbitro [1° arbitro] a "servizio interno" designato non fosse in condizioni di assolvere alla direzione dell'incontro in questione, fatto salvo il caso di impedimenti giustificati dall'Organo Tecnico competente, entro il numero massimo fissato dalla Direzione competente per la fascia/categoria di riferimento (stimabile in misura del 20% del numero di gare casalinghe).

Sanzioni a carico delle squadre

Art. 2

Le squadre che si rendono responsabili della violazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;

- b) ammenda;
- c) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- d) retrocessione all'ultimo posto in classifica;
- e) squalifica del campo di giuoco;
- f) esclusione dal Campionato o Torneo;
- g) esclusione automatica dal Campionato o Torneo per: falsificazione tesseramento; raggiunto limite di rinunce (4); raggiunto limite di partecipazione a gare di giocatori in posizione irregolare (3 gare); superamento del tetto di punteggio nella Classifica disciplina; inadempienza degli obblighi presi all'atto della adesione da parte di un numero di arbitri in servizio per conto dell'ASDO di appartenenza, tale da non consentire la copertura arbitrale di una squadra;
- h) radiazione dall'Associazione FeSTA, su proposta da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, previo deferimento al Consiglio Direttivo Decanale.

Sanzioni a carico dei tesserati

Art. 3

- a) I tesserati che si rendono responsabili delle violazioni regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 1. diffida;
 2. ammonizione;
 3. inibizione temporanea a ricoprire cariche associative (dirigente, allenatore, guardalinee ecc.), ed a svolgere qualsiasi attività sportiva;
 4. revoca delle abilitazioni conseguite (Animatore Sportivo, guardalinee, segnapunti);
 5. squalifiche per una o più giornate di gara;
 6. squalifica a tempo determinato.

Ai tesserati non atleta si applicano unicamente le sanzioni previste ai nn. 1/2/3/4.

Le sanzioni previste ai nn. 3/4/5/6 non possono superare la durata di quattro anni per coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età al momento della sanzione e di due anni per coloro che non l'hanno compiuto al momento della sanzione. Qualora gli Organi di Giustizia Sportiva valutino di particolare gravità l'infrazione per la quale irrogano una di tali sanzioni nella durata massima, possono proporre, con la stessa delibera, al Consiglio Direttivo Decanale che venga dichiarato nei confronti del tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo dell'Associazione FeSTA (proposta di ritiro definitivo della tessera).

- b) Ai responsabili del tesseramento dello stesso giocatore per più di una squadra, senza aver ricevuto la necessaria autorizzazione prevista dalle norme vigenti, si applica la squalifica di almeno due mesi.
- c) Per la 3°, la 4° e la 5° Fascia, il giocatore che funge da capitano è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti dai giocatori della sua squadra non individuati; tale responsabilità viene a meno nel momento in cui sono comunque individuati gli autori degli atti.

Inasprimento delle sanzioni: la recidiva

Art. 4

La squadra o il tesserato che, dopo essere stato punito nella stagione sportiva in corso per una qualsiasi violazione alle norme regolamentari o ad ogni altra disposizione vigente, ne commetta altra della stessa specie, soggiace ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'Organo di Giustizia Sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Esecuzione delle sanzioni

Art. 5

- a) Le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate a partire dalla prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale.
- b) I tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a tempo determinato, non possono svolgere alcuna attività fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione ad essi inflitta.
- c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido sul campo agli effetti della classifica, salvo diversa e specifica deliberazione da parte dell'Organo di Giustizia sportiva competente. Qualora una squadra rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
- d) Per i giocatori della 3°, della 4° e della 5° Fascia, e per tutti i tesserati non atleti, le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate completamente nella stagione sportiva in cui sono state erogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle stagioni sportive seguenti, anche nel caso in cui il giocatore ed il tesserato colpito dalla sanzione abbiano cambiato squadra o Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana.
- e) I titolari di doppio tesseramento che incorressero in squalifiche a tempo determinato o a giornate di gara, sconteranno la sanzione per tutti i ruoli ricoperti, nell'ambito della sezione sportiva in cui è stato emesso il provvedimento disciplinare. Rientrano in tale fattispecie anche i titolari di tessera atleta e arbitro, ove espressamente esplicitato nel provvedimento disciplinare di squalifica.
- f) Nei casi di cui sopra, qualora l'Organo di Giustizia sportiva di prima istanza ravvedesse una particolare gravità nei fatti attribuiti ad un tesserato, con lo stesso provvedimento disciplinare possono essere trasmessi gli atti ufficiali al corrispondente Organo di altra sezione sportiva, il quale avrà la facoltà di estendere gli effetti delle sanzioni sospensive anche alla propria sezione sportiva. Resta bene inteso che la Commissione Tecnica di Appello, in quanto Organo di Giustizia sportiva sovrasezionale, può stabilire autonomamente l'ambito sportivo di applicazione di un provvedimento sospensivo.

- g) Le sanzioni di carattere disciplinare inflitte dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale), anche se contro di esse sia presentato ricorso.

Sospensione condizionale

Art. 6

Gli Organi disciplinari hanno facoltà di sottoporre a sospensione condizionale le sanzioni che comportino la squalifica per non più di una gara.

La sospensione è revocata di diritto se nel corso dello stesso anno sportivo al tesserato verrà comminata altra squalifica; in tal caso la sanzione sospesa deve essere scontata congiuntamente alla nuova.

I provvedimenti di cui ai precedenti comma, saranno segnalati dagli Organi di Giustizia nel Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

Sospensione cautelare

Art. 7

Gli Organi di Giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione di ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare (sospensione *sine die*). Il provvedimento perde efficacia dopo quindici giorni dalla sua data, salvo rinnovazione.

Automatismo delle sanzioni

Art. 8

Per un giocatore che viene espulso (nel calcio), ovvero espulso o squalificato dal campo (nella pallavolo), si applica l'automatica squalifica per un turno da scontarsi nella prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dall'istituto della sospensione condizionale e di eventuali maggiori sanzioni che potranno essere adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Nel caso di espulsione per doppia ammonizione (nel calcio), si applica l'automatica squalifica per un turno da scontarsi nella prima gara ufficiale fissata dopo la data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

Non impugnabilità delle sanzioni

Art. 9

Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida a squadre o tesserati
- b) ammonizioni a tesserati.

Recidività di ammonizioni e avvertimenti

Art. 10

I giocatori che abbiano ricevuto per qualsiasi motivo tre ammonizioni ufficiali (nel calcio), ovvero cinque avvertimenti ufficiali (nella pallavolo), saranno squalificati per una giornata di gara, scontata la quale le precedenti ammonizioni/avvertimenti

costituiranno motivo di ulteriore recidività (nel calcio, l'espulsione per somma di ammonizioni non viene computata ai fini di cui sopra).

PER IL CALCIO

Dopo la prima squalifica per somma di tre ammonizioni, le ulteriori squalifiche per recidività scaleranno nell'ordine seguente:

- dopo due ammonizioni ufficiali, squalifica per una giornata di gara;
- dopo altre due ammonizioni ufficiali, squalifica per una giornata di gara;
- dopo una ammonizione ufficiale, squalifica per una giornata di gara.

PER LA PALLAVOLO

Dopo la prima squalifica per somma di cinque avvertimenti, le ulteriori squalifiche per recidività scaleranno nell'ordine seguente:

- dopo tre avvertimenti ufficiali, squalifica per una giornata;
- dopo un avvertimento ufficiale, squalifica per una giornata.

L'ammonizione/avvertimento dell'Arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé stesso, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato Ufficiale. Il Giudice sportivo segnalerà sul medesimo i nominativi degli atleti che avranno raggiunto un numero di ammonizioni/avvertimenti tali da comportare, in caso di ulteriore analogo provvedimento, la squalifica per una giornata di gara.

Rinuncia a gare

Art. 11

La squadra che non si presenta nei termini regolamentari alla disputa di una gara subisce la perdita della stessa: nel calcio, per 0-5; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set), e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento anche per la recidività. L'ammenda è ridotta in caso di rinuncia preventiva comunicata entro il venerdì antecedente la gara in oggetto, negli orari di apertura della Segreteria.

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno la facoltà, a secondo della gravità dei fatti, di erogare provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle squadre inadempienti o di penalizzare le medesime con un punto in meno nella classifica generale.

Art. 12

Qualora una squadra esaurisse la quota cauzionale, dovrà versare l'intera cauzione relativa alla propria fascia entro il limite di 15 giorni dalla ricevuta della comunicazione. La gara successiva (o le gare successive) alla comunicazione di esaurimento quota cauzionale sarà sospesa dalla Direzione tecnica competente; decorsi inutilmente i 15 giorni, la gara precedentemente sospesa sarà considerata persa e contestualmente sarà inoltrata ulteriore comunicazione di invito a versare l'intera cauzione entro il limite di 7 giorni e la gara successiva (o le gare successive) sarà sospesa dalla Direzione tecnica competente; decorsi inutilmente gli ulteriori 7 giorni la squadra sarà esclusa dal Campionato o Torneo in corso.

Fasi finali

Art. 13

Nelle fasi finali con formula sia all'italiana, sia ad eliminazione diretta (quali play-off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che rinuncia a disputare una gara, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato: per il calcio, 0-5; per la pallavolo, 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set), è esclusa dalle fasi finali stesse.

Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari

Art. 14

Il Comunicato Ufficiale dei Provvedimenti Disciplinari affisso all'albo (di norma il venerdì sera per la sezione calcio ed il giovedì sera per la sezione pallavolo), è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione. Ogni squadra è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.

Ricorsi al giudice sportivo di sezione (prima istanza)

Art. 15

Le squadre possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente Regolamento o per casi di irregolare posizione di uno o più giocatori della squadra avversaria (doppio tesseramento, giocatori non tesserati, giocatori squalificati).

Il ricorso con le motivazioni e l'eventuale documentazione, devono essere trasmessi per iscritto il venerdì, per la sezione calcio, ovvero il giovedì, per la sezione pallavolo, immediatamente successivi alla data di effettuazione della gara. La relativa tassa (restituibile in caso di accettazione anche parziale del ricorso) sarà scalata dalla quota cauzionale della squadra ricorrente.

Qualora il ricorso riguardi l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, ovvero deliberato dall'Organo di Giustizia Sportiva competente, copia dello stesso deve essere inviato anche alla squadra avversaria: a mezzo di lettera raccomandata (la cui ricevuta deve essere allegata al ricorso inviato al Giudice Sportivo), ovvero mediante il recapito personale a cura della squadra ricorrente, la cui esecuzione dovrà essere attestata per iscritto con una dichiarazione di ricevuta (da allegare al ricorso), compilata da un rappresentante della squadra ricevente. Il ricorso dovrà essere firmato dal Direttore Sportivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza.

La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso oltre che all'incameramento della tassa. A tale proposito si raccomanda, prima di inoltrare un ricorso di qualsiasi grado, di prendere accuratamente visione delle presenti norme o di chiedere informazioni alla Direzione Sportiva competente, onde evitare la preclusione del loro esame, a prescindere dal contenuto.

Il Giudice Sportivo, salvo rinvii motivati delibererà in ordine al ricorso regolarmente presentato entro dieci giorni dalla sua presentazione a mezzo del Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, ovvero tramite forma più idonea.

Ricorsi alla commissione unica d'appello (seconda istanza)

Articolo 16

Avverso le delibere del Giudice Sportivo di Sezione, le squadre possono presentare ricorso alla Commissione Unica d'Appello.

I ricorsi alla Commissione Unica d'Appello devono essere inviati alla stessa entro sette giorni dalla data di affissione all'albo del "Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari" recante la delibera oggetto di reclamo. Devono essere inoltre redatti in duplice copia. La relativa tassa (restituibile in caso di accettazione anche parziale del ricorso) sarà scalata dalla quota cauzionale della squadra ricorrente. Qualora i ricorsi riguardino l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, ovvero deliberato dall'Organo di Giustizia Sportiva competente, copia degli stessi deve essere inviata anche alla squadra avversaria: a mezzo lettera raccomandata (la cui ricevuta deve essere allegata al ricorso), ovvero mediante il recapito personale a cura della squadra ricorrente, la cui esecuzione dovrà essere attestata per iscritto con una dichiarazione di ricevuta (da allegare al ricorso), compilata da un rappresentante della squadra ricevente.

Il ricorso dovrà essere firmato dal Direttore Sportivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Oratoriana di appartenenza.

La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso oltre all'incameramento della tassa. A tale proposito si raccomanda, prima di inoltrare un ricorso di qualsiasi grado, di prendere accuratamente visione delle presenti norme o di chiedere informazioni alla Direzione Sportiva competente, onde evitare la preclusione del loro esame, a prescindere dal contenuto.

La Commissione Unica d'Appello, salvo rinvii motivati, delibererà in ordine al ricorso regolarmente presentato entro quindici giorni dalla sua presentazione a mezzo del Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, ovvero tramite forma più idonea.

Le squadre ricorrenti possono ritirare i ricorsi di qualsiasi grado prima dell'esame con la perdita del 50% della relativa tassa, salvo addebito di eventuali spese.

Nel ricorso alla Commissione Unica d'Appello questa può inasprire le sanzioni a carico del ricorrente.

Le delibere della Commissione Unica d'Appello sono definitive.

Nelle fasi finali (play-off) non si applicano tutte le procedure sopra indicate; in questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione Speciale entro il giorno successivo alla gara per la quale si ricorre. La delibera verrà pubblicata in tempo utile affinché sia assicurato il regolare proseguimento delle successive gare finali.

Le delibere della Commissione Speciale sono inappellabili.

La Commissione Speciale è composta dal Giudice Sportivo di prima istanza e da un membro della Commissione Unica d'Appello di seconda istanza, delegato dal suo presidente.

Ritiro dal campionato/torneo o esclusione

Art. 17

Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa entro la fine del girone di andata, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute nulle sia ai fini della classifica sia ai fini della differenza reti (o set).

Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa durante il girone di ritorno, tutte le gare da essa disputate nella fase di andata saranno ritenute valide, quelle da disputare o disputate nel ritorno saranno omologate con il seguente risultato: per il calcio 0-5; per la pallavolo 0-2 (nelle gare disputate al meglio dei tre set), ovvero 0-3 (nelle gare disputate in tre set obbligatori o al meglio dei cinque set).

Tasse e ammende (in Euro)

	FASCE		
	V, IV	III, II	I
Ammonizione	3,00	1,00	1,00
Penalizzazione (pallavolo)	3,00	1,00	1,00
Espulsione (calcio)	6,00	3,00	2,00
Espulsione (pallavolo)	5,00	2,00	2,00
Squalifica dal campo (pallavolo)	6,00	3,00	3,00
Ricorsi al Giudice Sportivo	10,00	5,00	5,00
Ricorso alla Commissione Unica d'Appello	15,00	10,00	10,00
Ricorso alla Commissione Speciale	15,00	10,00	10,00
Massimo ammenda comminabile	cauzione	cauzione	cauzione
Ritardata presentazione			
fino a 5 minuti	2,50	1,00	1,00
oltre 5 fino a 10 minuti	5,00	2,00	2,00
oltre 10 fino a 15 minuti	7,50	3,00	3,00
Distinte giocatori non regolamentari	2,50-5,00	1,00-2,00	1,00-2,00
Errata compilazione referto di gara (pallavolo)	2,50-5,00	1,00-2,00	
Mancanza dirigente accompagnatore ufficiale	10,00	2,50	2,50
Non tesseramento dirigente, guardalinee e segnapunti	10,00	2,50	2,50
Mancanza attestazione idoneità tesserato non atleta in panchina			
(I volta)	5,00	2,00	2,00
(II volta)	10,00	4,00	4,00
(III volta)	15,00	8,00	8,00
(IV volta e successive)	20,00	10,00	10,00
Mancanza attestazione idoneità guardalinee e segnapunti	2,50	1,00	1,00
Mancanza segnapunti	10,00	2,50	2,50
Mancanza numeri maglie (per ogni maglia)	2,50	1,00	1,00
Mancanza o inidoneità pallone	5,00	2,00	2,00
Rinuncia a gara con preavviso		¼ cauzione	
Rinuncia a gara senza preavviso o durante la gara			

(I volta)		$\frac{1}{2}$ cauzione	
(II volta)		$\frac{3}{4}$ cauzione	
(III volta)		cauzione	
(IV volta)		cauzione	
Mancanza attrezzatura tecnica	5,00	2,00	2,00

N.B. Le ammende relative alla ammonizione, all'avvertimento, all'espulsione ed alla squalifica dal campo di un titolare di tessera non-atleti, ammontano a quanto previsto per la 4° e 5° Fascia.

* Revisione del 01.09.2016